



# EuroDejalex

- Newsletter comunitaria -



EUROPA site



European Commission



Council of the EU



European Parliament



Court of Justice

Giugno  
2009

- **OSSERVATORIO**  
**PAG. 2**
- **FINESTRA**  
**FISCALITÀ**  
**PAG. 4**
- **CASELAW**  
**PAG. 5**
- **GAZZETTA E**  
**CALENDARIO**  
**PAG. 7**

## Il Consiglio europeo e le sfide della recessione globale

Nel mezzo della più grave recessione globale dalla seconda guerra mondiale, i Capi di Stato o di Governo riunitisi a Bruxelles il 18 e 19 giugno 2009 hanno mostrato ancora una volta la determinazione dell'Unione a superare le attuali difficoltà e a guardare al futuro, prendendo una serie di decisioni volte a raccogliere rapidamente ed efficacemente le sfide interne ed esterne. La recessione economica resta, quindi, fra gli argomenti principe dell'agenda europea, tra cui figurano anche il cambiamento climatico, in vista della conferenza di Copenaghen, la lotta all'immigrazione clandestina nel Mediterraneo, il ruolo dell'UE nello scenario mondiale e l'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Ancora calda è la questione relativa al referendum irlandese del 12 giugno 2008, che ha dato non poche preoccupazioni al presidente *Barroso* e ai delegati della diplomazia comunitaria. Il Consiglio europeo ha, quindi, approvato le necessarie garanzie giuridiche intese a rispondere alle questioni e preoccupazioni sollevate dal Primo Ministro irlandese, *Taiiosech*, già nel corso del Consiglio europeo di dicembre, riguardanti la politica fiscale, il diritto alla vita, l'istruzione e la famiglia, nonché la politica tradizionale di neutralità militare dell'Irlanda, aspetti che verranno affrontati nel rispetto delle necessarie garanzie giuridiche. Grande importanza è stata, inoltre, attribuita ad una serie di questioni sociali tra cui quella relativa ai diritti dei lavoratori. Alla luce di tutto ciò, il Consiglio ha concordato un insieme di disposizioni, ovvero una Decisione dei Capi di Stato o di governo dei 27 Stati membri concernente le preoccupazioni del popolo irlandese sul trattato di Lisbona e una Dichiarazione solenne sui diritti dei lavoratori. Con riferimento alla prima di esse il Consiglio ha dichiarato che all'atto di conclusione del prossimo trattato di adesione introdurrà le disposizioni della decisione in un protocollo da allegare al trattato sull'UE e al trattato sul funzionamento dell'UE. Sulla base, poi, di quanto stabilito nella Dichiarazione unilaterale dell'Irlanda, che sarà associata allo strumento irlandese di ratifica del trattato di Lisbona, la partecipazione del paese alla politica estera e di sicurezza comune non pregiudicherà la sua politica tradizionale di neutralità militare, confermando, così, che la politica dell'Unione in materia non pregiudica il carattere specifico delle politiche di taluni Stati membri. La Decisione dei Capi di Stato o di Governo conferma, poi, lo spazio d'autonomia e discrezionalità decisionale lasciato agli Stati membri di determinare, in uno spirito di solidarietà, la natura dell'aiuto o dell'assistenza da prestare ad uno Stato membro che sia soggetto ad un attacco terroristico o subisca un'aggressione armata sul suo territorio. Chiusa per il momento la questione sulla crisi istituzionale apertasi con il referendum irlandese, le azioni adottate negli ultimi mesi per fronteggiare la crisi finanziaria sono state oggetto di plausi e considerate base per l'adozione di misure future. La relazione del Consiglio evidenzia, infatti, che i regimi di sostegno finanziario, le garanzie di Stato e le operazioni di ricapitalizzazione si sono rivelati strumenti efficaci per evitare il crollo dei settori bancario e finanziario: il flusso di credito verso l'economia reale avrebbe, inoltre, contribuito a difendere il livello occupazionale. Pur apprezzando gli sforzi sino ad oggi compiuti a livello comunitario attraverso il miglioramento del quadro normativo dell'UE (si pensi all'accordo raggiunto in merito alla direttiva sui requisiti patrimoniali, al regolamento relativo alle agenzie di *rating* del credito e alla direttiva "*Solvibilità II*"), il Consiglio invita a compiere ulteriori progressi nella regolamentazione relativa ai fondi di investimento alternativi, al ruolo ed alle responsabilità dei depositari e del mercato dei prodotti derivati, al fine di incrementarne trasparenza e stabilità, raccomandando, altresì, l'istituzione di un sistema europeo di autorità di vigilanza finanziaria, teso a migliorare la qualità e la coerenza della vigilanza nazionale, a rafforzare la sorveglianza dei gruppi transnazionali mediante l'istituzione di collegi di autorità di vigilanza e ad istituire un codice europeo unico applicabile a tutti gli istituti finanziari del mercato unico. Tra le priorità dell'Unione vi è, poi, la lotta alla disoccupazione che, per quanto di competenza degli Stati membri, richiede la creazione di un quadro comune che assicuri l'adozione di misure coordinate, sinergiche e conformi alle norme del mercato unico. Nel documento di chiusura del Consiglio europeo sono, peraltro, riportate le linee guida che il Consiglio informale di Praga sull'occupazione ha tracciato, ovvero: i) mantenere l'occupazione, creare nuovi posti di lavoro, e promuovere la mobilità, ii) migliorare le competenze e rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e iii) migliorare l'accesso all'occupazione. Alla creazione di nuovi posti di lavoro si dovrebbe, peraltro, arrivare dando una risposta coerente alle sfide poste dai cambiamenti climatici che permetta di passare ad un'economia sicura e sostenibile. In vista della conferenza di Copenaghen prevista per il prossimo autunno, il Consiglio ha confermato che l'Unione vuole ed è pronta a svolgere un ruolo guida nel processo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Volendo, da ultimo, intervenire sulla recente crisi umanitaria che, con riferimento all'immigrazione irregolare, ha visto coinvolta, fra gli altri Stati mediterranei, proprio l'Italia, il Consiglio ha sollecitato "*il coordinamento delle misure volontarie per la redistribuzione interna dei beneficiari di protezione internazionale presenti negli Stati membri esposti a pressioni specifiche e sproporzionate e delle persone altamente vulnerabili*". Il clima disteso sulle questioni istituzionali ha portato ad un accordo all'unanimità sul nome di *José Manuel Durão Barroso* quale presidente designato della Commissione europea per il periodo 2009-2014.

Maggiori informazioni in merito sono rinvenibili al seguente *link*:

[http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms\\_data/docs/pressdata/it/ec/108645.pdf](http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/108645.pdf)



## Osservatorio

### • MERCATO INTERNO - *Gambling*

#### **Publicata dalla Commissione una relazione sulla legislazione statunitense in materia di gioco d'azzardo on line (10.06.2009)**

In data 10 giugno 2009 la Commissione europea ha pubblicato un *report* sulla legge statunitense in materia di giochi e scommesse on-line e sulla sua applicazione nei confronti delle società europee. Il *report* è il risultato dell'attività investigativa avviata dalla Commissione nel marzo 2008 ai sensi del *Trade Barriers Regulation* (TBR) su istanza della *Remote Gambling Association*. Nella relazione si afferma che la normativa statunitense nega di fatto l'accesso al mercato e discrimina gli operatori stranieri, contravvenendo agli obblighi assunti dagli Stati Uniti in seno al WTO. La misura costituirebbe, in particolare, una barriera all'accesso al mercato per le imprese europee che, non potendo offrire alcun tipo di servizio di gioco d'azzardo on-line, sarebbero, quindi, discriminate nei confronti delle imprese statunitensi, libere, invece, di operare nel settore. Secondo la Commissione la legge sarebbe contraria agli "impegni" sul gioco a scommesse depositati dagli Stati Uniti nell'ambito degli artt. XVI (*market access*) e XVII (*national treatment*) del GATS. La relazione mette, inoltre, in evidenza alcuni effetti negativi che la normativa americana produrrebbe sul mercato europeo, quali la perdita di entrate e di quote di mercato per le imprese colpite, nonché la minaccia di gravi sanzioni, che inciderebbe anche sulle attività da esse esercitate al di fuori degli Stati Uniti. Essa affronta anche le preoccupazioni espresse dalle imprese che forniscono servizi all'industria del gioco d'azzardo. Le imprese europee del settore hanno abbandonato il mercato statunitense nel 2006, ma si trovano ad essere ancora coinvolte in procedimenti avviati dalle autorità statunitensi con riferimento ad attività svolte in passato. Anche qualora gli Stati Uniti ritirassero gli impegni da essi assunti nell'ambito del WTO-GATS con riferimento al settore giochi e scommesse, ciò produrrebbe effetti unicamente sulle attività future; come visto, le azioni avviate contro le società europee si fondano, invece, sui servizi di gioco on line forniti in passato. Se gli Stati Uniti continueranno ad agire contro le società europee in relazione alle loro attività passate, rimane aperta la possibilità di adire gli organi del WTO. Per maggiori informazioni in merito si veda:

[http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/tbr/cases/usa\\_gam.htm](http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/tbr/cases/usa_gam.htm)

### • SETTORE FARMACEUTICO

#### **Verso una maggiore informazione sui medicinali per i pazienti (12.06.2009)**

Nel corso della sessione plenaria del 10 e 11 giugno 2009 il Comitato economico e sociale europeo («CESE») ha adottato quattro pareri che rispondono all'obiettivo di garantire ai pazienti il diritto ad accedere in modo semplice ad informazioni complete ed affidabili sui medicinali e a poter fare assegnamento su una farmacovigilanza più efficace. Considerata la necessità di istituire un quadro normativo uniforme in materia, il CESE ha proposto una modifica del regolamento (CE) n. 726/2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali, al fine di assicurare ai pazienti una maggiore protezione medica. Ogni cittadino ha, infatti, il diritto di ottenere informazioni complete anche relativamente ai medicinali soggetti a prescrizione medica acquistati via Internet. In particolare, *Renate Heinish* (III gruppo, Attività diverse, Germania), relatrice di uno dei quattro pareri adottati, ha ricordato la responsabilità degli Stati membri nel raggiungimento di una corretta informazione dei pazienti e ha sottolineato la necessità di un coordinamento tra le diverse parti interessate: pazienti, industrie farmaceutiche, farmacie ed enti mutualistici pubblici e privati. Infine per quanto attiene alla farmacovigilanza, il CESE ha, inoltre, chiesto un miglioramento del sistema di sorveglianza dei prodotti farmaceutici e la creazione di un mercato unico dei medicinali che garantisca una maggiore protezione della salute pubblica. Maggiori informazioni in merito sono rinvenibili al seguente *link*:

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=CES/09/85&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en>

### • AMBIENTE

#### **Una nuova proposta dalla Commissione europea per migliorare la sicurezza dei biocidi (12.06.2009)**

Lo scorso 12 giugno 2009, la Commissione europea ha presentato la bozza per una nuova legislazione in materia di biocidi, che mira al raggiungimento di un più elevato livello di protezione della salute e dell'ambiente. L'obiettivo è quello di aumentare la sicurezza dei principi attivi biocidi utilizzati e immessi sul mercato europeo. Tali prodotti sono normalmente impiegati nella rimozione di muffe e batteri nocivi alla salute umana o animale; ne fanno parte, tra gli altri, disinfettanti e numerosi prodotti chimici industriali. Nello specifico, la proposta prevede la modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato di biocidi, e punta a ridurre i rischi che i biocidi pongono, attraverso un ampliamento dell'ambito della legislazione che vada a ricomprendere i dispositivi che producono biocidi ed i biocidi contenuti nei materiali che potrebbero entrare in contatto con il cibo. Il progetto normativo introduce, inoltre, nuovi criteri per limitare l'utilizzo delle sostanze attive più pericolose, in modo particolare di quelle che causano cancro o problemi di fertilità, che ove possibile dovrebbero essere sostituite con sostanze alternative più sicure. I prodotti contenenti sostanze identificate come altamente pericolose saranno, poi, oggetto di una valutazione comparativa che porterà alla eliminazione di quelli a più alto rischio. Le norme proposte prevedono, infine, un sistema di incentivi alle aziende per lo sviluppo di disinfettanti più sicuri, per il monitoraggio dei quali è prevista l'istituzione di un'autorizzazione centralizzata a livello europeo coordinata dall'Agenzia Chimica Europea (ECHA). Per maggiori informazioni in merito, si veda il seguente *link*:

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/913&format=HTML&aged=0&language=IT>



## • CONCORRENZA

### La Commissione commenta l'annuncio di Microsoft sulla commercializzazione del nuovo Windows 7 (12.06.2009)

La Commissione ha rimesso ad un comunicato stampa i suoi commenti all'intenzione, annunciata da *Microsoft*, di commercializzare nello Spazio Economico Europeo un nuovo sistema operativo, *Windows 7*, sprovvisto del tradizionale browser Internet, *Internet Explorer* (IE). A breve, la Commissione dovrebbe decidere se la vendita abbinata dei due prodotti, condotta dal 1996 ad oggi, integri o meno una violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza. Se così fosse, la Commissione dovrebbe decidere quale misura correttiva applicare per correggere la distorsione rilevata ed offrire ai consumatori una reale possibilità di scelta. La Commissione avrebbe già pensato ad offrire, agli acquirenti di un nuovo computer, la possibilità di scegliere fra diversi *browsers* per la navigazione in rete; il 95% dei consumatori acquista, infatti, un computer sul quale *Windows* è già installato. Sembra, invece, che *Microsoft* abbia deciso di ridurre ulteriormente la possibilità di scelta dei consumatori non fornendo il proprio *browser*; decisione questa che lascerebbe ai produttori e/o assemblatori di computer la libertà di installare IE piuttosto che altri tipi di *software* per la navigazione. Spetterà alla Commissione stabilire se tale proposta sia sufficiente a dare ai consumatori una genuina possibilità di scelta. La ragione degli attriti intorno alla scelta del *browser* Internet è legata allo sviluppo, in continua crescita, dei servizi offerti tramite la rete sia alle aziende che ai consumatori. Il comunicato della Commissione segue la Comunicazione degli addebiti inviata a Microsoft lo scorso 15 gennaio 2009, con cui la società statunitense era stata informata dell'avvio di una procedura antitrust nei suoi confronti. Per maggiori informazioni si veda il seguente *link*:

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/272&format=HTML&aged=0&language=EN>

## • MEDIATORE EUROPEO

### Critiche alla Commissione per aver ingiustamente escluso una società italiana da una gara di 4 milioni di euro (15.06.2009)

In data 15 giugno 2009, il mediatore europeo, *P. Nikiforos Diamandouros*, ha criticato la Commissione europea per aver ingiustamente escluso da una gara una società italiana che nel 2005 aveva presentata un'offerta del valore di 4 milioni d'euro per un progetto europeo relativo all'armonizzazione delle politiche energetiche tra Unione europea e Russia. A seguito della denuncia presentata dalla società esclusa, a capo di un consorzio che comprende società italiane, inglesi e spagnole, la Commissione aveva ricalcolato l'offerta, senza per altro interpellare il denunciante, giungendo all'erronea conclusione che la stessa superava, per soli 21 euro, il budget massimo previsto di 4 milioni di euro. La gara era stata, quindi, aggiudicata a una società francese, altra partecipante che soddisfaceva i requisiti tecnici stabiliti dalla Commissione aggiudicatrice. Nel corso delle indagini, il Mediatore europeo ha rilevato l'assenza di errori aritmetici nell'offerta del denunciante e sottolineando come il fraintendimento della commissione aggiudicatrice avrebbe potuto essere evitato se questa avesse chiesto chiarimenti al denunciante. Per queste ragioni il Mediatore, dopo aver invitato invano la Commissione a risarcire al denunciante la perdita di opportunità, ha chiuso il caso con un'osservazione critica che evidenzia come il comportamento della Commissione costituisca un esempio di cattiva amministrazione. Per maggiori informazioni in merito si veda il seguente *link*:

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=EO/09/13&format=HTML&aged=0&language=IT&quiLanguage=en>

## • ENERGIA

### Il Consiglio approva nuove regole per migliorare il mercato interno dell'energia (25.06.2009)

In data 25 giugno 2009, il presidente *José Manuel Barroso* ed il commissario europeo per l'energia, *Andris Piebalgs*, hanno accolto con favore l'approvazione da parte del Consiglio di nuove norme per il mercato interno dell'energia. Il principale obiettivo del nuovo pacchetto energetico è la messa a punto di un quadro normativo che garantisca un mercato dell'energia efficace e competitivo. Le nuove norme mirano, in particolare, a: i) fornire un controllo regolamentare più effettivo tramite regolatori nazionali di energia; ii) rafforzare la collaborazione e gli investimenti transfrontalieri grazie ad una nuova Rete Europea per i Gestori del Sistema di Trasmissione («ENTSO»); iii) unificare i mercati nazionali per far sì che gli Stati membri siano in grado di assistersi vicendevolmente in caso di minaccia di approvvigionamento energetico; iv) separare effettivamente la produzione e la vendita di energia dal mercato della trasmissione; v) migliorare la trasparenza del mercato per un corretto funzionamento e approvvigionamento della rete; vi) garantire i diritti dei cittadini obbligando gli Stati membri a proteggere i le fasce di consumatori più vulnerabili; vii) attuare un sistema di contatori intelligenti che prevedano la copertura di almeno l'80% della popolazione entro il 2020, consentendo ai consumatori di ricevere informazioni precise in merito al loro consumo. In data 25 giugno 2009, la Commissione è, altresì, intervenuta inviando una lettera di messa in mora a 25 Stati membri che, non conformandosi alla legislazione comunitaria in materia di elettricità e gas, hanno impedito ai cittadini di beneficiare di un mercato dell'energia aperto e competitivo. La Commissione ha individuato, in particolare, le seguenti violazioni: i) mancanza di informazione da parte degli operatori dei sistemi di trasmissione del gas; ii) inadeguatezza dei sistemi di attribuzione della capacità di rete; iii) assenza di cooperazione transfrontaliera tra gli operatori dei sistemi di trasmissione di elettricità e le autorità nazionali; iv) mancato efficace intervento delle autorità a fronte di violazioni dei regolamenti comunitari in materia di energia e gas; v) fissazione di prezzi regolamentati a vantaggio solo dei grandi clienti; vi) assenza di efficienti procedure nazionali di composizione delle controversie. Per ulteriori informazioni in merito si veda il seguente *link*:

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1038&format=HTML&aged=0&language=EN>



## Finestra europea sulla fiscalità

### • La buona *governance* in materia fiscale all'ordine del giorno del Consiglio dell'UE, Economia e Finanza (09.07.09)

Nell'ambito della riunione del Consiglio dell'UE, tenutasi in Lussemburgo lo scorso 9 giugno 2009, i rappresentanti degli Stati membri dell'Unione hanno discusso anche di buona *governance* in materia fiscale, approvando alcune conclusioni in merito. Il Consiglio ha, innanzitutto, preso atto della comunicazione della Commissione sulla promozione della buona *governance* in materia fiscale, presentata al Consiglio in data 5 maggio 2009, ricordando l'importanza a che i principi di buona *governance* fiscale, in termini di trasparenza, scambio di informazioni e leale concorrenza fiscale, vengano attuati. Tali principi rappresentano, infatti, validi strumenti per garantire parità di condizioni e combattere la frode e l'evasione fiscale transfrontaliere. Il Consiglio si è, quindi, compiaciuto del suggerimento, formulato nella suddetta comunicazione, di accelerare i lavori in corso sulle proposte legislative concernenti la direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio, la direttiva sulla cooperazione amministrativa e la direttiva sul recupero dei crediti. Ha, poi, invitato la Commissione a presentare in tempi rapidi i risultati dei negoziati sull'accordo antifrode stipulato con il Liechtenstein e rilevato l'intenzione della stessa di presentare direttive di negoziato per accordi antifrode con Monaco, Andorra, San Marino e la Svizzera. Compiacimento è stato, inoltre, espresso per l'ampio consenso internazionale che si profila riguardo alla necessità di potenziare la cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca in materia fiscale e di applicare lo standard dell'OCSE in materia di scambio di informazioni su richiesta. Con specifico riferimento all'esame, in corso, della direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio, il Consiglio ha, poi, preso atto della relazione della Presidenza, felicitandosi dei progressi compiuti e convenendo in merito alla necessità di impedire la violazione della normativa sulla tassazione del risparmio e di migliorare il funzionamento di tale tassazione nell'ambito di un accordo globale. Il Consiglio ha, quindi, chiesto alla Commissione di iniziare le consultazioni con Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Monaco e San Marino nell'ottica di una revisione dei rispettivi accordi in materia di tassazione del risparmio che garantisca l'applicazione di misure equivalenti, coerentemente con gli standard internazionali. Esso incoraggia, inoltre, gli Stati membri con territori dipendenti o associati a consultare con essi la possibilità di applicare nel settore della tassazione dei redditi da risparmio le stesse misure che si applicheranno a livello di UE. Dopo aver positivamente accolto le proposte avanzate concernenti le direttive sulla cooperazione amministrativa e sul recupero crediti, che ne ampliano il campo di applicazione semplificando lo scambio di informazioni e facilitando il recupero dei crediti, grazie a strumenti nuovi e perfezionati, i rappresentanti degli Stati membri si sono detti pronti a continuare l'esame delle due proposte e a portare avanti gli sforzi per trovare soluzioni, ai problemi in sospeso, che siano pienamente conformi allo standard dell'OCSE. Da ultimo, la futura presidenza è stata invitata a riferire in merito ai progressi compiuti nel settore della *governance* nell'autunno 2009.

Per maggiori informazioni in merito si veda il seguente *link*:

<http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/09/st10/st10252-re04.it09.pdf>

### • Sentenza del 18 giugno 2009 della Corte di giustizia, causa C-566/07, *Staatssecretaris van Financiën/Stadeco BV*

La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell'ambito di una controversia che ha visto opposte lo *Staatssecretaris van Financiën*, l'amministrazione finanziaria olandese, alla *Stadeco BV*, una società con sede nei Paesi Bassi che esercita attività di noleggio, assemblaggio e smontaggio di stand per fiere ed esposizioni, in merito al diritto di un soggetto passivo alla rettifica dell'IVA esposta sulla fattura trasmessa al beneficiario di prestazioni di servizi effettuate. Nello specifico, la *Stadeco* aveva effettuato servizi in Germania e in Stati terzi per conto dell'*EDV*, un organismo di diritto pubblico con sede nei Paesi Bassi che si avvaleva dei servizi della società unicamente nell'ambito di attività non soggette all'imposta sulla cifra d'affari nei Paesi Bassi. In quanto componente di un ente pubblico, tale organismo non aveva diritto alla detrazione della suddetta imposta. Dopo che l'*EDV* aveva pagato integralmente le fatture per i servizi che la *Stadeco* gli aveva reso e che quest'ultima aveva versato nei Paesi Bassi le imposte esposte in quelle fatture, la società scopriva di avere diritto al rimborso di quanto versato. Dal momento che l'amministrazione fiscale subordinava, però, tale rimborso alla rettifica delle fatture rilasciate all'*EDV*, la *Stadeco* trasmetteva alla stessa copia della nota di accredito emessa a tal fine. Successivamente, all'esito di un controllo, alla società veniva, tuttavia, contestato di non aver emesso alcuna nota di accredito a favore dell'*EDV*, di non aver rettificato le fatture da questo emesse e di non aver provveduto a restituirgli alcun importo. L'amministrazione fiscale emetteva, quindi, nei confronti della società un avviso di accertamento per l'intero importo delle imposte rimborsate. La causa, conseguentemente instaurata dalla *Stadeco*, finiva dinanzi allo *Hoge Raad der Nederlanden* (Corte suprema dei Paesi Bassi), il quale decideva di sospendere il procedimento per chiedere alla Corte di giustizia se l'art. 21, n. 1, lett. c), della sesta direttiva del Consiglio 77/388/CEE debba essere interpretato nel senso che non è dovuta l'IVA nello Stato membro in cui sia residente o abbia la propria sede il soggetto che emette la fattura, allorché questi addebiti su tale fattura l'IVA per un'operazione che, ai sensi del sistema comune dell'IVA, si considera effettuata in un altro Stato membro o in un paese terzo. Egli chiedeva, inoltre, se, in caso di soluzione negativa al primo quesito, nell'eventualità in cui una fattura ai sensi dell'art. 21, n. 1, lett. c), della sesta direttiva, sia stata rilasciata a un destinatario non avente diritto alla detrazione dell'IVA (per cui non si configura alcun rischio di perdita di gettito fiscale), gli Stati membri possano assoggettare la rettifica dell'IVA, erroneamente fatturata e pertanto dovuta in forza di questa disposizione, alla condizione che il soggetto passivo consegni al destinatario delle sue prestazioni una fattura di rettifica sulla quale non sia esposto alcun importo di IVA. Con riferimento al primo quesito posto, la Corte afferma che l'art. 21, n. 1, lett. c), della sesta direttiva, mira ad eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale che può derivare dal diritto alla detrazione previsto dall'art. 17 della stessa. Per quanto l'esercizio di tale diritto sia limitato alle imposte corrispondenti a un'operazione soggetta ad IVA, a giudizio della Corte il suddetto rischio non è eliminato completamente fintantoché il destinatario di una fattura che espone l'IVA non dovuta può utilizzarla al fine di tale esercizio ai sensi dell'art. 18, n. 1, lett. a) della sesta direttiva. La Corte risolve, quindi, il primo quesito dichiarando che l'art. 21, n. 1, lett. c), della sesta direttiva, deve essere interpretato nel senso che l'IVA è dovuta nello Stato membro al quale corrisponde l'IVA esposta nella fattura o in ogni altro documento che ne fa le veci, anche qualora l'operazione in oggetto non sia imponible in detto Stato. Con riferimento al secondo quesito pregiudiziale essa statuisce, invece, che il principio della neutralità fiscale non osta, in linea di principio, a che uno Stato membro assoggetti la rettifica dell'IVA, dovuta in tale Stato unicamente in quanto erroneamente esposta nella fattura rilasciata, alla condizione che il soggetto passivo consegni al destinatario delle prestazioni di servizi effettuate una fattura di rettifica nella quale non sia esposta la suddetta imposta, qualora tale soggetto passivo non abbia, in tempo utile, eliminato completamente il rischio di perdita di gettito fiscale.

Per maggiori informazioni in merito si veda il seguente *link*:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0566:IT:HTML>

**CASELAW: Corte di Giustizia e Tribunale di Prima Istanza****CONCORRENZA**

Un solo incontro tra società può costituire una pratica concordata vietata dal diritto comunitario della concorrenza

Corte di Giustizia, sentenza del 4 giugno 2009, causa C-8/08, *T-Mobile Netherlands BV, KPN Mobile NV, Orange Netherlands, Vodafone Libertel/Raad van benstur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit*

N.B.: La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell'ambito di una controversia che ha visto opposti gli operatori di telefonia mobile *T-Mobile Netherlands BV, KPN Mobile NV, Orange Netherlands, Vodafone Libertel* operanti nei Paesi Bassi, all'Autorità garante per la concorrenza nei Paesi Bassi, in merito ad alcune ammende inflitte da quest'ultima alle imprese per violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 6, n. 1 della legge sulla concorrenza olandese, per aver concluso un accordo oppure aver concordato le rispettive pratiche durante una riunione. Il Giudice del rinvio ha, quindi, deciso di sospendere il giudizio per porre alla Corte due questioni pregiudiziali. Nell'analizzare i quesiti posti, la Corte ha, così, avuto modo di chiarire che una pratica concordata ha un oggetto anticoncorrenziale qualora sia concretamente idonea ad impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato comune; non è, quindi, necessario che la concorrenza sia effettivamente impedita, ristretta o falsata. Lo scambio di informazioni tra concorrenti persegue, poi, uno scopo anticoncorrenziale qualora sia idoneo ad eliminare talune incertezze in relazione al comportamento previsto dagli operatori interessati. Risolvendo il secondo quesito, la Corte ha, inoltre, stabilito che la presunzione di un nesso causale tra la concertazione e il comportamento sul mercato vale sempre, anche quando la concertazione sia basata su una sola riunione.

\*\*\*

**CONCORRENZA**

La Commissione può presentare d'ufficio osservazioni scritte all'organo giurisdizionale di uno Stato membro nell'ambito di una controversia relativa ad un'ammenda dalla stessa inflitta

Corte di Giustizia, sentenza dell'11 giugno 2009, causa C429-07, *Inspecteur van de Belastingdienst/X BV*

N.B.: La domanda di decisione pregiudiziale, vertente sull'interpretazione dell'art. 15, n. 3, del Reg. (CE) n. 1/2003, è stata presentata nell'ambito di una controversia sorta tra l'*Inspecteur van de Belastingdienst* e la *X BV*, società di diritto olandese, relativamente alla deducibilità fiscale di ammende inflitte dalla Commissione europea per violazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza. Nello specifico, alla *X BV* era stata trasferita parte dell'ammenda inflitta dalla Commissione alla controllata *X KG* per violazione dell'art. 81 CE, di cui poi la *X BV* aveva chiesto la deducibilità fiscale. Nell'ambito della controversia di qui sorta tra la *X BV* e l'ispettore, la Commissione aveva informato il giudice investito della causa di voler intervenire d'ufficio nel giudizio in qualità di *amicus curiae*, presentando osservazioni scritte ai sensi del suddetto regolamento. Il giudice del rinvio decideva, quindi, di sospendere il giudizio per chiedere alla Corte di Giustizia se la Commissione fosse a ciò autorizzata. In merito, la Corte ha stabilito che l'art. 15, n. 3, primo comma, terza frase, del Reg. (CE) n. 1/2003 autorizza la Commissione delle Comunità europee a presentare d'ufficio osservazioni scritte all'organo giurisdizionale di uno Stato membro nell'ambito di una controversia relativa alla possibilità di dedurre dagli utili imponibili l'importo di un'ammenda, o parte di essa, inflitta dalla Commissione per violazione degli artt. 81 CE o 82 CE.

**SOCIETÀ**

La Corte di Giustizia interpreta gli artt. 43 CE e 48 CE con riferimento alla ritenuta operata su dividendi

Corte di Giustizia, sentenza del 18 giugno 2009, *Aberdeen Property Fininvest Alpha O y*

"... Gli artt. 43 CE e 56 CE ... [non] ostano alla normativa di uno Stato membro, la quale esenti dalla ritenuta alla fonte i dividendi distribuiti da una controllata residente nel detto Stato ad una società per azioni stabilita nello stesso Stato, ma che assoggettati a tale ritenuta alla fonte dividendi analoghi versati ad una società controllante, del tipo società di investimento a capitale variabile (SICAV), residente in un altro Stato membro, che riveste una forma giuridica sconosciuta nell'ordinamento giuridico del primo stato e non è menzionata sull'elenco delle società di cui all'art. 2, lett. a), della direttiva ...90/435/CEE ...".

N.B.: La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell'ambito di un procedimento avviato dinanzi al *Korkei hallinto-oikeus* dalla società di diritto finlandese *Aberdeen Property Fininvest Alpha O y* («Alpha»), avente ad oggetto il prelievo di una ritenuta alla fonte sui dividendi da distribuire alla *Aberdeen Property Nordic Fund I SICAV*, una società d'investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto lussemburghese di cui la *Alpha* sarebbe divenuta controllata al 100%. Il giudice del rinvio decideva di rivolgersi alla Corte per chiedere se gli artt. 43 CE e 48 CE e 56 CE e 58 CE ostino alla normativa di uno Stato membro che esenta da ritenuta alla fonte i dividendi distribuiti da una controllata residente, ad una Spa o a un fondo di investimenti stabilito nello stesso Stato, mentre assoggetta a ritenuta analoghi dividendi versati ad una società di tipo SICAV residente in altro Stato membro che riveste una forma giuridica sconosciuta nell'ordinamento giuridico del primo stato e non è menzionata sull'elenco delle società di cui all'art. 2, lett. a), della direttiva 90/435/CEE. La Corte ha avuto modo di chiarire che gli artt. 43 CE e 56 CE ostano ad una siffatta normativa, che, nel caso di specie non è, peraltro, giustificata da motivi imperativi di interesse generale.

\*\*\*

**MEDICINALI**

La Corte di Giustizia si pronuncia in materia di medicinali di riferimento e autorizzazione all'immissione in commercio (AIC)

Corte di Giustizia, sentenza del 18 giugno 2009, causa C-527/07, *The Queen, su istanza di Generics (UK) Ltd/Licensing Authority*

N.B.: La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame verte sull'interpretazione dell'art. 10, n. 2, lett. a), della direttiva 2001/83/CE, che consente di derogare al preventivo adempimento delle prove farmaceutiche e precliniche e delle sperimentazioni cliniche per l'ottenimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio («AIC»). Nello specifico la *Generics*, società britannica distributrice di medicinali, aveva chiesto alla *Licensing Authority*, l'autorità britannica competente a concedere l'AIC dei medicinali, di concederle una AIC per un medicinale generico, sulla base della deroga ex art. 10, n. 1, direttiva 2001/83/CE. L'*Authority* aveva, tuttavia, rifiutato tale richiesta poiché il fascicolo relativo al medicinale, che era stato oggetto di autorizzazione in Austria, non era stato aggiornato dopo il 1° gennaio 1994 per ottemperare alla normativa comunitaria. Il medicinale non poteva, pertanto, essere utilizzato quale «medicinale di riferimento» per una domanda di AIC ex art. 10, n. 1, direttiva 2001/83/CE. Dietro rinvio pregiudiziale la Corte ha, quindi, statuito che un medicinale che esuli dall'ambito d'applicazione del Reg. (CE) n. 726/2004 non può essere considerato come un medicinale di riferimento ai sensi dell'art. 10, n. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE.

**CASELAW: Commissione Europea****MERGERS & ACQUISITIONS****La Commissione infligge alla *Electrabel* un'ammenda di 20 milioni di Euro (10.06.2009)**

La Commissione europea ha comminato una sanzione di 20 milioni di Euro alla società *Electrabel*, del gruppo *GDF Suez*, per aver acquisito il controllo di fatto della *Compagnie Nationale du Rhône* («*CNR*») nel dicembre del 2003, ovvero circa quattro anni prima di quando la notifica alla Commissione è stata effettuata, in data 26 aprile 2008. In merito, il Regolamento 139/2004, stabilisce che un'operazione di fusione debba essere notificata alla Commissione prima di essere realizzata. *Electrabel* non ha, quindi, rispettato il cd. obbligo di «*standstill*», acquistando nel 2003 da *EDF* le azioni della *CNR*. A operazione avvenuta *Electrabel* ha, poi, acquisito poco meno del 50% delle azioni di *CNR*, quota che grazie alla dispersione delle restanti azioni è sufficiente perché la società divenga il successore naturale di *EDF* e si ponga alla guida e controllo della produzione di elettricità della *CNR*. Sul punto, la Commissione ha stabilito che il concetto di «controllo», nella legislazione sulle fusioni industriali, può applicarsi anche quando una società acquirente detenga meno del 50% del pacchetto azionario. Nel corso del procedimento la Commissione ha, comunque, rilevato che la fusione non determina problemi concorrenziali nel mercato dell'energia; diversamente, l'ammenda sarebbe stata ben superiore.

**AIUTI DI STATO****La Commissione autorizza un aiuto da 25 milioni di euro in favore della tedesca *Sovello AG* che sarà destinato alla produzione di pannelli solari (18.06.2009)**

La Commissione europea ha dato il via libera ad un aiuto regionale del valore di 25 milioni di euro destinato alla società tedesca *Sovello AG* che, nell'ambito di un progetto di investimento sull'energia solare, curerà la produzione di pannelli solari di tipo *String-Ribbon*. Nello specifico, il progetto è stato avviato e verrà realizzato a *Talheim*, nella regione tedesca del *Saxe-Anhalt*, caratterizzata da un tenore di vita particolarmente al di sotto della media e da un elevato tasso di disoccupazione. L'aiuto di stato è, quindi, risultato lecito ai sensi dell'articolo 87.3, CE. I fondi stanziati saranno destinati alla nuova sede della società *Sovello*, *Sovello 2*, specializzata nella produzione su larga scala di pannelli solari che utilizza la tecnologia cd. *String-Ribbon*, che sfrutta il silicio all'interno di celle fotovoltaiche. Dall'inchiesta svolta dalla Commissione è emerso che il progetto di investimento risulta compatibile con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, poiché, in primo luogo, contribuisce allo sviluppo economico della regione del *Saxe-Anhalt*, creando più di 1000 nuovi posti di lavoro, in secondo luogo rientra negli aiuti a finalità regionale previsti in favore dei grandi progetti di investimento. La Commissione ha escluso che il progetto abbia effetti distorsivi sul mercato della concorrenza.

**AIUTI DI STATO****La Commissione autorizza il progetto danese di riduzione della tassa sulle emissioni di CO<sub>2</sub> a determinate condizioni (17.06.2009)**

Ai sensi delle norme del Trattato in materia di aiuti di Stato, la Commissione europea ha approvato, a determinate condizioni, il progetto di legge danese che prevede

l'introduzione di un'esenzione dalla tassa nazionale sulle emissioni di CO<sub>2</sub> applicata al consumo di carburante, in favore delle attività industriali soggette al sistema comunitario di scambio dei diritti d'emissione. Secondo il governo danese la doppia imposizione sulle emissioni di anidride carbonica non avrebbe ridotto la produzione di CO<sub>2</sub>, piuttosto, aumentato il carico fiscale. Per dare attuazione alla direttiva 96/2003/CE, che disciplina l'imposizione minima relativamente alle tasse sui prodotti energetici, la Danimarca ha introdotto la tassa sulle emissioni di CO<sub>2</sub> e quella sull'energia. Dalle indagini condotte dalla Commissione è emerso che le imprese oggetto della proposta sono già esentate dall'imposta sull'energia. Conseguentemente, qualora le stesse fossero esentate anche dalla suddetta tassa, la tassazione complessiva sull'energia risulterebbe inferiore rispetto a quella minima prevista dalla normativa comunitaria. La Commissione ritiene, inoltre, che un'esenzione totale sia in grado di falsare la concorrenza incrementando le disparità fiscali in un settore in cui l'UE ha lavorato per armonizzare le tasse e creare livelli minimi che fungano da terreno da gioco comune per le imprese. La riduzione della tassa sulle emissioni di CO<sub>2</sub> non contrasta, pertanto, con i principi di diritto comunitario fintantoché l'imposizione complessiva sui prodotti energetici non risulti inferiore a quella minima prevista a livello europeo.

**MERGERS & ACQUISITIONS****La Commissione autorizza l'acquisizione di *Essent* da parte di *RWE* (23.06.2009)**

Ai sensi del regolamento 139/2004, la Commissione europea ha approvato il progetto di acquisizione della società olandese *Essent* da parte della tedesca *RWE*, entrambe attive sui mercati dell'elettricità e del gas. La decisione della Commissione è, tuttavia, subordinata all'impegno assunto dalla *RWE* a cedere la partecipazione di controllo di *Essent* nella società *Stadwerke Bremen AG* («*SWB*»). La Commissione è giunta a tale decisione al termine delle indagini condotte nei settori di mercato in cui le attività delle due aziende presentano aree di sovrapposizione. Tali indagini hanno evidenziato possibili problemi di concorrenza sul mercato all'ingrosso tedesco di gas ed elettricità. Il progetto di acquisizione rafforzerebbe, infatti, la posizione dominante detenuta dalla *Essent* che detiene una partecipazione di controllo nella *SWB*; quest'ultima, come la *RWE*, presente in entrambi i mercati. Per rimediare a tali problemi di concorrenza, *RWE* ha proposto di cedere la quota di controllo di *Essent*, pari al 51% di *SWB*. La Commissione ha, quindi, concluso che l'operazione, con le modifiche apportate, non creerà problemi di concorrenza all'interno dello SEE.

**AIUTI DI STATO****Italia deferita alla Corte di giustizia per mancato recupero di aiuti illegali (25.06.2009)**

La Commissione europea ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia delle Comunità europee per non aver dato esecuzione ad una sentenza della Corte del 2004 (causa C-99/02) che confermava una decisione del 1999 con cui la Commissione aveva accertato che l'Italia aveva concesso aiuti illegali ed incompatibili, sotto forma di esenzione da contributi di previdenza sociale e ne aveva ordinato il relativo recupero. A 5 anni dalla sentenza, l'Italia ha recuperato solo una minima parte di tali aiuti. La Commissione ha, quindi, chiesto alla Corte di comminare ammende al nostro paese ex art. 228 CE.

**GAZZETTA UFFICIALE E CALENDARIO**

❖ Tra i provvedimenti pubblicati nel mese di giugno sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, si segnalano in particolare:

➤ Trasporti

[Regolamento che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri](#)

(Regolamento (CE) N. 443/2009 del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2009, GUUE L 140 del 05.06.2009)

➤ Energia

[Direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77CE e 2003/30/CE](#)

(Direttiva (CE) N. 2009/28 del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2009, GUUE L 140 del 05.06.2009)

➤ Settore farmaceutico

[Regolamento sul certificato protettivo complementare per i medicinali](#)

(Regolamento (CE) N. 469/2009 del Parlamento e del Consiglio, del 6 maggio 2009, GUUE L 152 del 16.06.2009)

➤ Settore farmaceutico

[Direttiva che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali](#)

(Direttiva (CE) 2009/53 del Parlamento e del Consiglio, del 18 giugno 2009, GUUE L 168 del 30.06.2009)

❖ Tra gli eventi comunitari del mese di luglio 2009, si segnalano in particolare:

➤	MARTEDÌ 07	BRUXELLES	CONSIGLIO ECOFIN
➤	GIOVEDÌ 09	LUSSEMBURGO	SENTENZA CGCE: <u>C-511/06P</u> ARCHER DANIELS MIDLAND - CONCORRENZA
➤	GIOVEDÌ 09	LUSSEMBURGO	SENTENZA TPI: <u>T-450/05</u> PEUGEOT E PEUGEOT NEDERLAND - CONCORRENZA
➤	LUNEDÌ 14 – GIOVEDÌ 16	STRASBURGO	<b>SESSIONE PLENARIA PARLAMENTO EUROPEO</b>
➤	GIOVEDÌ 16	LUSSEMBURGO	SENTENZA CGCE: <u>C-481/07P</u> SELEX SISTEMI INTEGRATI - CONCORRENZA

**NOTA IMPORTANTE:** Questa Newsletter è destinata esclusivamente ad uso personale. Né lo Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani né le persone che agiscono in suo nome sono responsabili per l'utilizzo che può essere fatto delle informazioni contenute nella presente pubblicazione e per gli eventuali errori che sussistessero nonostante l'impegno dedicato alla stesura e alla verifica della stessa. Per ricevere copia delle informazioni pubblicate o per comunicare note, commenti e suggerimenti, contattare:

E-mail: [brussels@dejalex.com](mailto:brussels@dejalex.com)

Telefono: +32 (0)2 6455670 - Fax: +32 (0)2 7420138